

## COMUNICAZIONI

---

## Regione Piemonte

**Legge della Regione Piemonte 26 ottobre 2009, n. 25, recante “Interventi a sostegno dell’informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica”.**

**Corte Costituzionale, sentenza n. 255/2010**

(Radiotelevisione - “Sistema Integrato della Comunicazione” (SIC) - Definizione - Mancata inclusione nel SIC della “stampa quotidiana e periodica” e della “pubblicità esterna” - Violazione di principi fondamentali posti dalla normativa statale per regolare il mercato e impedire il formarsi di posizioni dominanti - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza - Esclusione - Non fondatezza della questione).

(Interventi regionali nell’utilizzazione del canone di abbonamento radiotelevisivo - Natura tributaria del prelievo statale costituito dal canone di abbonamento radiotelevisivo - Illegittimità costituzionale per violazione della competenza legislativa in materia di «sistema tributario dello Stato» che l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato).

56

*(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 8, comma della legge della Regione Piemonte 26 ottobre 2009, n. 25, recante “Interventi a sostegno dell’informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica”).*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Piemonte 26 ottobre 2009, n. 25 che disciplina il “sistema integrato delle comunicazioni”. La Corte Costituzionale rileva che la norma regionale censurata utilizza la nozione di “sistema integrato delle comunicazioni” esclusivamente al fine di individuare le attività economiche nell’ambito delle quali potranno essere adottati, da parte della Regione, gli specifici provvedimenti di sostegno organizzativo ed economico delineati nella stessa norma e con il fine esclusivo di favorire: a) «iniziative di collaborazione e cooperazione fra gli enti locali», nella loro attività di «comunicazione e relazione con il pubblico»; b) la «realizzazione di progetti di informazione e comunicazione atti a sviluppare il pluralismo e la partecipazione, proposti da soggetti pubblici o privati, non aventi finalità di lucro, operanti sul territorio regionale». Pertanto la natura, l’oggetto e le finalità di tale «sostegno del sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità» dimostrano che detti interventi, non interferendo in alcun modo con la normativa statale dettata a tutela della concorrenza (d.lgs. n. 177/2005), non violano i principi in materia di tutela della concorrenza che l’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione riserva al legislatore statale. La normativa regionale attiene piuttosto alla materia «ordinamento della comunicazione» che l’art. 117, comma 3, della Costituzione (non evocato quale parametro di illegittimità costituzionale dal ricorrente) fa rientrare tra le materie di legislazione concorrente.

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 ottobre 2009, n. 25 nella misura in cui prevede «intese» tra la Regione ed il Ministero delle comunicazioni per l'utilizzazione di una quota parte del canone di abbonamento radiotelevisivo. La suddetta disposizione regionale si pone, infatti, in palese contrasto con la disciplina statale del canone di abbonamento radiotelevisivo che non consente alcun intervento del legislatore regionale al riguardo e stabilisce espressamente (art. 47 del d.lgs. n. 177/2005) che il gettito di detto tributo erariale è destinato alla copertura dei costi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, con ciò escludendo qualsiasi possibilità di «intese» con la Regione sulla destinazione del gettito del medesimo tributo. Ne deriva l'illegittimità costituzionale della disposizione regionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva in via esclusiva allo Stato la competenza legislativa in materia di «sistema tributario dello Stato».

**(a cura di Daniela Lucisano)**

